

giudicata anche questa eccessiva dall'onorevole Majno, che la vorrebbe limitata da lire cinquanta a cinquecento, secondo il progetto della Commissione. Io quindi non potrei accettare nessuna delle proposte contenute nell'emendamento dell'onorevole Cabrini.

Circa quelle dell'onorevole Majno io fino da principio ho detto perchè mi pare che sia eccessivo il partire da un limite di lire cinquanta anche per lieve trasgressione come sarebbe, ad esempio, quella della mancanza del libretto ed altre simili di lieve importanza.

Perciò penso che sia saggio consiglio non discostarsi dalle norme adottate nel Codice penale in materia di contravvenzioni, il quale nel maggior numero di esse parte dal minimo della ammenda e va a 50 lire; e tanto più parmi che noi dobbiamo attenerci a questo criterio in quanto che esso lascia (e qui mi riferisco egualmente ad un concetto che prevale nel nostro sistema penale), lascia al giudice l'apprezzamento di commisurare la pena secondo la maggiore o minore gravità del fatto. Noi non potremmo poi, specialmente in questa legge, partire da un minimo troppo elevato per la considerazione che in essa si punisce la contravvenzione non in relazione al solo fatto ma in relazione al numero delle donne e dei fanciulli impiegati contro il divieto del legislatore.

Accetto però l'alinea proposto dall'onorevole Majno per le contravvenzioni agli articoli della legge puniti con pena pecuniaria da 50 a 500 lire, come mi trovo d'accordo con l'onorevole Majno, il quale qui dissente dall'onorevole Cabrini, nell'aumentare in caso di recidiva le pene da un sesto a un terzo. Ma non mi pare egualmente accettabile un'altra disposizione dell'articolo modificativo dell'onorevole Majno con la quale si vorrebbe derogare ad un principio che lo stesso onorevole Majno, distinto giurista, certamente ricorda e cioè che anche nelle pene delle contravvenzioni, pure essendo ammesso il cumulo materiale, si contiene questo cumulo in un limite massimo. Riaffermato un tale principio non esiterei ad acconsentire che il massimo di lire 3000 stabilito nell'articolo 75 del Codice penale si elevi in questa legge a lire 5000.

Inspirandomi ai concetti che ho esposto, accetto l'emendamento dell'onorevole Luigi Lucchini, però con alcune modificazioni di forma. Egli molto opportunamente all'enu-

merazione delle persone che dovrebbero rispondere della contravvenzione sostituisce una formula chiara e comprensiva che in pari tempo ha il merito di evitare una casuistica pericolosa. E però mi pare che meriti di essere accolta la prima parte del suo articolo sostitutivo, con le modificazioni di forma che vi ho introdotto.

Non convengo con lui nelle distinzioni tra le varie contravvenzioni previste nei primi nove articoli della legge e la diversa misura delle pene che vorrebbe ad essa applicare poichè si andrebbe incontro ad alcuni degli stessi difetti che ho notato per gli altri emendamenti. Per conseguenza modifico il suo nel senso che l'ammenda per tutte sia, partendo dal limite del Codice penale, estensibile a lire 50 per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che mai possano superarsi per il cumulo le lire cinquemila.

Per le contravvenzioni (e qui sono di accordo con l'onorevole Majno e l'onorevole Lucchini) alle disposizioni degli articoli 10 e 11 la pena dovrebbe essere quella dell'ammenda da 50 a 500 lire.

Per le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento da emanarsi ai termini dell'articolo 17 si potrà comminare l'ammenda fino a 50 lire.

Anzi osservo che la formula dell'onorevole Lucchini è più esatta di quella del progetto governativo, perchè quando si tratta di fare regolamenti il legislatore può autorizzare il potere esecutivo a graduare la pena entro certi limiti, ma non conviene che esso la stabilisca in una misura determinata e invariabile.

Accetto pure la proposta dell'onorevole Lucchini che in caso di recidiva la pena sia aumentata da un sesto ad un terzo che è conforme al progetto ministeriale.

Per l'ultimo capoverso poi riguardante la devoluzione del fondo delle contravvenzioni alla Cassa Nazionale di previdenza per le pensioni della vecchiaia, non posso che insistere nella proposta ministeriale d'accordo colla Commissione e prego la Camera di votarla. (*Benissimo!*)

Presidente. Dimodochè l'articolo 14, ora 13, verrebbe ad essere concretato così:

« Chiunque, essendo espressamente tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nei primi nove articoli della presente legge, vi contravviene, è punito con ammenda sino